

AVVOCATO
Angelo CAPORALE
- MAGISTRATURE SUPERIORI -
Via della Repubblica, 43
64028 SILVI (TE)
pec : angelo.caporale@pec-avvocatiteramo.it

TRIBUNALE DI TERAMO – Sez. lavoro

Ricorso ex art. 414 ss cpc

per **DI GIAMMATTEO Alessandra**, nata a Teramo il 25/06/1980 (C.F. DGMSLN80H65L103K), residente in Campi (TE) in L. Razza – Campovalano ed elettivamente domiciliata in 64028 Silvi (TE) alla Via della Repubblica n. 43 presso e nello studio dell'Avv. Angelo CAPORALE del Foro di Teramo (n. 529; cf. CPRNGL67R20A488G; pec: angelo.caporale@pec-avvocatiteramo.it; fax 0859359911) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata, espone quanto segue.

01) Nell'a.s. 1998/1999 la ricorrente conseguiva il Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio (attuale Scuola dell'Infanzia) conferitole dalla Scuola Magistrale Statale "G. Milli" di Teramo (doc. n. 01).

02) A seguito dell'istituzione delle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze ai sensi dell'O.M. n. 60/2020 (doc. n. 6), in data 01/08/2020 (doc. n. 2) la ricorrente presentava tramite procedura on line sulla piattaforma ministeriale, domanda di inserimento nella fascia I delle GPS Teramo per la Scuola dell'Infanzia (prot. n. 1575049). Nella sez. A.1 indicava quale titolo di accesso alla graduatoria il suddetto diploma abilitante chiedendo – in automatico - di avvalersi "*del punteggio di 8 punti come indicato nella tabella A/3 punto A.1 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020*".

L'opzione era imposta dal sistema e non modificabile: benchè *in parte qua* il punto A.1 non presenti differenze tra le due tabelle, nel caso di specie il corretto riferimento sarebbe stato quello relativo alla tabella A/1. Entrambe le tabelle sono allegate all'O.M. 60/2020 (doc. n. 8) e, per facilità di consultazione, sono allegate separatamente sub doc. 11 e 12.

Nella domanda la ricorrente proponeva titoli valutabili in complessivi punti 24, di cui 14 per titolo di accesso, 06 per ulteriori titoli valutabili e 04 per titoli di servizio (doc. n. 03). Per quanto di seguito dedotto, è utile precisare che la ricorrente ometteva di dichiarare in domanda il servizio prestato su posto di sostegno presso l'Istituto Comprensivo di Isola del Gran Sasso – Colledara (TEIC81900X) dall'1/02/2019 al 05/04/2019 come da allegato contratto dell'1/02/2019 prot. n. 881 (doc. n. 5).

Con prot. n. 8000 del 02.09.2020 il Ministero dell'Istruzione – USR per l'Abruzzo – Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Teramo pubblicava le graduatorie



AVVOCATO
Angelo CAPORALE
- MAGISTRATURE SUPERIORI -
Via della Repubblica, 43
64028 SILVI (TE)
pec : angelo.caporale@pec-avvocatiteramo.it

provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Teramo - posto comune e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2020/21 e 2021/22. La docente era inserita in posizione 688 Classe di concorso AAA - grado di istruzione AA – lingua Italiana – Fascia I della Scuola dell'Infanzia delle GPS Teramo, con punti 24 di cui: 14 per titolo di accesso, 06 per ulteriori titoli valutabili e 04 per titoli di servizio (doc. n. 03).

L'Amministrazione scolastica quindi confermava i punti 24 proposti nella domanda di inserimento.

Ai fini del presente giudizio è utile precisare che i 14 punti di accesso erano così determinati: 06 in base al punto A.2 della Tabella A/1, in quanto il diploma magistrale fatto valere ha valore abilitante e risulta conseguito al termine di un unico percorso; 08 in base al punto A.1 della stessa tabella dal momento che nel diploma abilitante non è indicato un *punteggio ovvero un giudizio finale quantificabile in termini numerici*.

3.1) Individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 Comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola dell'infanzia, con contratto sottoscritto il 02/10/2020 (prot. n. 4010) la Di Giammatteo era assunta a tempo determinato su posto comune presso l'Istituto Comprensivo Nereto – S.Omero (TEAA82600V) con decorrenza 02/10/2020 al 30/06/2021 (doc. n. 4).

Con prot. n. 764 del 02/02/2021 (doc. n. 6) il Dirigente Scolastico dell'I.C. convalidava ai sensi dell'art. 8 comma 7 dell'O.M. 60/2020 il punteggio assegnato alla ricorrente in GPS e, pertanto, confermava punti 24.

3.2) Con l'impugnato provvedimento dell'8/04/2021 prot. n. 3553 (doc. n. 7) il Ministero dell'Istruzione –USR per l'Abruzzo – Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Teramo - "**VISTA** la Tabella All, lettera A, punto AI, allegata all'O.M. 60/2020, la quale riconosce punti 8 " *Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici*; **VISTA** l'istanza di inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS), per la classe di concorso AAAA (scuola dell'Infanzia) della docente **DI GIAMMATTEO** Alessandra, nata a Teramo, il 25/06/1980, C.F: DGMLSN80H65LI03K.; **VISTO** il provvedimento, prot. n. 764 del 02/02/2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell'I.C. di Nereto (TE), a seguito dei controlli, di cui all'art. 8,



AVVOCATO
Angelo CAPORALE
- MAGISTRATURE SUPERIORI -
Via della Repubblica, 43
64028 SILVI (TE)
pec : angelo.caporale@pec-avvocatiteramo.it

commi 7 e segg, dell'O.M. 60/2020, sulle dichiarazioni rese dalla docente **DI GIAMMATTEO** Alessandra, nata a Teramo, il 25/06/1980, C.F: DGMLSN80H65L103K, attraverso la procedura informatizzata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ha convalidato il punteggio relativamente alla classe di concorso AAAA (scuola dell'Infanzia); EFFETTUATE le dovute verifiche della documentazione acquisita agli atti; **ACCERTATA** la non correttezza del punteggio, attribuito alla docente **DI GIAMMATTEO** Alessandra, nata a Teramo, il 25/06/1980, C.F: DGMLSN80H65L103K, così come determinato dall'Istituzione scolastica, relativamente alla classe di concorso AAAA (scuola Infanzia), in particolare il riconoscimento di punti 8 assegnati al titolo di accesso, come indicato nella tabella *All*, Lettera A, punto A.I, dell'O.M. 60 dell'O Luglio 2020; **RITENUTO**, pertanto, opportuno rivalutare il punteggio attribuito al titolo di accesso della sopra indicata docente, in esecuzione della Tabella *All*, lettera A, punto Ai, allegata all'O.M. 60/2020, la quale riconosce punti 8 "*Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici*" - rettificava il punteggio assegnando alla ricorrente punti 20, di cui: 10 (e non più 14) per titoli di accesso, 6 per ulteriori titoli, 4 per servizio.

03.3) Al di là della ridondante premessa, il provvedimento non indica chiaramente le ragioni della revisione. Dalla nuova determinazione si intuisce che il M.I. abbia negato alla ricorrente il diritto agli 08 punti, inizialmente proposti in ragione del fatto che il diploma abilitante della ricorrente è sprovvisto del punteggio ovvero di un giudizio finale quantificabile in termini numerici, come indicato nella tabella A/1 (in domanda erroneamente indicata in A/3 dalla procedura informatizzata) punto A.1 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. I punti per l'accesso sembrerebbero quindi, così rideterminati: 06 in base al punto A.2 della Tabella A/1, in quanto il diploma magistrale ha valore abilitante; mentre per i rimanenti 04, in tutta franchezza non se ne comprendono i criteri.

L'impugnato provvedimento dell'8/04/2021 prot. n. 3553 (doc. n. 7) del Ministero dell'Istruzione –USR per l'Abruzzo – Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Teramo dev'essere dichiarato illegittimo, e per l'effetto disapplicato, con conseguente riconoscimento con decorrenza 02/09/2020 (data di pubblicazione del prot. n. 8000 del 02.09.2020 Ministero dell'Istruzione –USR per l'Abruzzo – Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Teramo, ad oggetto le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Teramo - posto comune e sostegno - del personale docente di ogni



AVVOCATO
Angelo CAPORALE
- MAGISTRATURE SUPERIORI -
Via della Repubblica, 43
64028 SILVI (TE)
pec : angelo.caporale@pec-avvocatiteramo.it

ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2020/21 e 2021/22) in capo alla ricorrente di punti 24 di cui: 14 per titolo di accesso (a sua costituiti da punti 06 in base al punto A.2 della Tabella A/1, in quanto il diploma magistrale fatto valere ha valore abilitante e risulta conseguito al termine di un unico percorso; e, soprattutto, punti 08 in base al punto A.1 della stessa tabella dal momento che nel diploma abilitante non è indicato un punteggio ovvero un giudizio finale quantificabile in termini numerici); quindi, punti 06 per ulteriori titoli valutabili e, infine, punti 04 per titoli di servizio.

Inoltre alla ricorrente devono essere riconosciuti in base alla Tabella A.1, punto C.1, ulteriori punti 04 per il servizio prestato su posto di sostegno presso l'Istituto Comprensivo di Isola del Gran Sasso – Colledara (TEIC81900X) dall'1/02/2019 al 05/04/2019 come da allegato contratto dell'1/02/2019 prot. n. 881 (doc. n. 5), erroneamente non dichiarato nella domanda di inserimento dell'1/08/2020 (prot. n. 1575049).

04.1) In base all'art. 8 commi 4 e ss. dell'O.M. n. 60 del 2020 sulle *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati nelle domande è *“proposto dal sistema informatico”*; gli Uffici scolastici provinciali (USP) procedono, poi, *“alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”* (co. 5).

Con l'effetto che (comma 6 del richiamato art. 8) nel caso in cui venga ravvisata una difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.

Per quanto non espressamente detto nell'Ordinanza 60/2020 appare logico che l'approvazione della graduatoria definitiva, attesa la natura di mera proposta dei punteggi da parte del sistema informatico, avvenga a seguito di siffatta valutazione da parte degli USP.

Solo dopo tali fasi, sulla base di quanto previsto nella richiamata Ordinanza, interviene un'ulteriore fase di controllo (una sorta di secondo livello), svolta sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai docenti, già inseriti in graduatoria e destinatari di una proposta



AVVOCATO
Angelo CAPORALE
- MAGISTRATURE SUPERIORI -
Via della Repubblica, 43
64028 SILVI (TE)
pec : angelo.caporale@pec-avvocatiteramo.it

contrattuale da parte di un Istituto scolastico.

I successivi commi 7, 8 e 9 del richiamato art. 8 prevedono che l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate; all'esito dei controlli il dirigente scolastico comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.

In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.

Nel caso di specie il punteggio (24) inizialmente proposto dalla ricorrente nella domanda di inserimento nelle GPS TE (doc. n. 2) è stato confermato dall'ufficio provinciale (cfr. inserimento in graduatoria definitiva, doc. 3) e dal D.S. dell'Istituto Scolastico con il provvedimento di convalida (doc. n. 06).

04.2) Con l'impugnato provvedimento l'Ufficio Scolastico provinciale ha successivamente riesaminato *in peius* il punteggio (20) della docente.

Come detto, nell'a.s. 1998/1999 la ricorrente conseguiva il Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio (attuale Scuola dell'Infanzia) conferitole dalla Scuola Magistrale Statale "G. Milli" di Teramo (doc. n. 01).

In base al punto A.2 della Tabella A/1 dell'O.M. 60/2020 (doc. n. 8), alla docente spettano punti 06 in quanto il titolo di accesso è anche abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia. Sul punto anche l'amministrazione scolastica non ha sollevato riserve e/o proceduto a rettifiche.

Trattasi di diploma abilitante sprovvisto, però, di punteggio ovvero di un giudizio finale quantificabile in punteggio: nel qual caso il punto A.1 della Tabella A.1 dell'O.M.



AVVOCATO
Angelo CAPORALE
- MAGISTRATURE SUPERIORI -
Via della Repubblica, 43
64028 SILVI (TE)
pec : angelo.caporale@pec-avvocatiteramo.it

60/2020 (doc. n. 8) prevede che alla docente debbano riconoscersi punti 08.

E così per un totale di punti 14, cui sommare punti 06 per ulteriori titoli valutabili e punti 04 per titoli di servizio. Totale punti 24, e non punti 20 come erroneamente rettificato dal M.I.

04.2) Come detto, il nuovo punteggio per l'accesso sembrerebbe così determinato: 06 in base al punto A.2 della Tabella A/1, in quanto il diploma magistrale fatto valere ha valore abilitante e risulta conseguito al termine di un unico percorso; mentre per i rimanenti 04, in tutta franchezza non si comprendono i criteri di determinazione.

In assenza di chiarimenti nell'impugnato provvedimento, allo stato può solamente supporre che l'amministrazione scolastica abbia indebitamente proceduto alla media dei voti dell'esame di abilitazione riportati sul retro del diploma.

Se così fosse la determinazione sarebbe illegittima dal momento che il punto A.1 della Tabella A.1 dell'O.M. 60/2020 non consente di ricavare il punteggio finale, laddove mancante dalla media dei voti.

E ciò contrariamente a quanto, invece, era consentito dal D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 contenente il vecchio regolamento delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA (doc. n. 9): al punto A.1 dell'allegato A/2 era espressamente previsto la media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) del titolo di studio di accesso.

Il suddetto criterio di valutazione del titolo di accesso (cd. media voti riportati) è stato conservato anche nel Decreto MIUR n. 50 del 03-03-2021 (doc. n. 10), contenente il nuovo regolamento delle GPS del personale ATA: al punto A.1 dell'allegato A.1 si ribadisce che per il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione tenendo conto della media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.

Contrariamente al personale ATA, per quello docente non è consentito ricorrere alla media dei voti laddove il titolo di studio di accesso è, come nel caso della ricorrente, sprovvisto del punteggio finale ovvero di un giudizio finale quantificabile con un punteggio. In questo caso all'interessato devono attribuirsi punti 08.

05) Inoltre alla ricorrente devono essere riconosciuti in base alla Tabella A.1, punto C.1, ulteriori punti 04 per il servizio prestato su posto di sostegno presso l'Istituto



AVVOCATO
Angelo CAPORALE
- MAGISTRATURE SUPERIORI -
Via della Repubblica, 43
64028 SILVI (TE)
pec : angelo.caporale@pec-avvocatiteramo.it

Comprensivo di Isola del Gran Sasso – Colledara (TEIC81900X) dall'1/02/2019 al 05/04/2019 come da allegato contratto dell'1/02/2019 prot. n. 881 (doc. n. 5), non dichiarato nella domanda di inserimento dell'1/08/2020 (prot. n. 1575049).

Punto nodale della controversia è allora verificare se in ragione delle regole che governano le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze ed in ragione di quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale nr. 60 del 10.7.2020, possa attribuirsi anche il punteggio per servizi svolti e, sebbene non indicato, comunque risultante al MIUR in quanto svolto presso istituto scolastico statale.

Tenuto conto del meccanismo di verifica dei titoli sopra richiamato, sostenere che i titoli di servizio (certamente posseduti dalla ricorrente, cfr. doc. n. 5, e risultanti al MIUR) non sarebbero stati riconosciuti perché non indicati nella domanda di partecipazione e dunque non valutati dal sistema informatico, è frutto di eccessivo formalismo in ragione della rilevanza del possesso dei titoli di servizio in base ai dati possesso dell'amministrazione scolastica.

In virtù della richiamata disciplina di settore, questa ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie anche rettificando i punti assegnati con il sistema informatico e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241/1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti già in possesso e già conosciuti.

Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato, poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, ma non fa venire meno il dovere dell'Amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 09.02.2017, n. 144; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21.12.2016, n. 1418).

E' pur vero che il Ministero dell'Istruzione con i chiarimenti forniti il 4.9.2020 ha segnalato l'opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, *“fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste”*.(cfr. chiarimenti del Ministero dell'Istruzione del 4.9.2020),



AVVOCATO
Angelo CAPORALE
- MAGISTRATURE SUPERIORI -
Via della Repubblica, 43
64028 SILVI (TE)
pec : angelo.caporale@pec-avvocatiteramo.it

tuttavia occorre ribadire che, secondo la giurisprudenza amministrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda (T.A.R. Veneto, n. 144/2017 cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58).

Per queste ragioni, alla ricorrente andrebbero accreditati ulteriori punti 04 in base alla Tabella A.1, punto C.1 dell'O.M. 60/2020 (doc. n. 8).

* * *

Tanto premesso, siccome rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

ricorre

al Tribunale di Teramo – in funzione di Giudice del Lavoro, voglia fissare udienza di comparizione delle parti in cui saranno rassegnate le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ill.mo Giudice del Lavoro adito, per tutto quanto premesso ed eposto in fatto e diritto, reiectis contrariis, e previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi ritenuti illegittimi, ai fini giuridici ed economici accertare e dichiarare con decorrenza 02/09/2020 (data di pubblicazione del prot. n. 8000 del 02.09.2020 Ministero dell’Istruzione – USR per l’Abruzzo – Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Teramo, ad oggetto le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Teramo - posto comune e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2020/21 e 2021/22), ovvero dalla diversa data di giustizia, il diritto in capo alla ricorrente a punti 28, ovvero del diverso punteggio di giustizia, ai fini dell’inserimento nella Classe di concorso AAA - grado di istruzione AA – lingua Italiana – Fascia I della Scuola dell’Infanzia delle GPS Teramo di cui all’O.M. 60/2020 (docc. 3 e 8). Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfetario ed oneri fiscali come per legge”.

In via documentale si allegano i seguenti documenti: 01 - Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio (attuale Scuola dell’Infanzia) conferitole dalla Scuola Magistrale Statale “G. Milli” di Teramo; 02 – PR-PRGS-214-alessandra_digiammatteo-01_08_2020-TE5297503070440304120-1 di inserimento nella




AVVOCATO
Angelo CAPORALE
- MAGISTRATURE SUPERIORI -
Via della Repubblica, 43
64028 SILVI (TE)
pec : angelo.caporale@pec-avvocatiteramo.it

GPS Teramo; 03 – GPS-PROVINCIA-DI-TERAMO; 04 - Contratto Di Giammatteo - firmato; 05 - Contratto Isola Gran Sasso; 06 - Convalida DI GIAMMATTEO; 07 - rettifica punteggio GPS Di Giammatteo Alessandra; 08 - Ordinanza Ministeriale n.60 del 10-07-2020 su GPS; 09 - D.M. 640 30 agosto 2017 - Graduatorie istituto ATA; 10 - Decreto MIUR m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000050.03-03-2021; 11 -Allegato A_1_ Titoli valutabili infanzia e primaria I_fascia O.M. 60/2020; 12 - Allegato A_3_ Titoli valutabili secondaria di I e II grado I fascia.

Si dichiara che il valore della presente causa è di Euro 5.000,00 per un contributo unificato dovuto di Euro 49,00.

Data e luogo di deposito telematico.

Avv. Angelo CAPORALE




N. R.G. 730/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
VERBALE DI UDIENZA

Oggi 05/04/2023 innanzi al Giudice dott. Giuseppe Marcheggiani
nella causa civile di iscritta al n. r.g. **730/2021** promossa da:

DI GIAMMATTEO ALESSANDRA),

ATTORE/I

contro

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA ,

CONVENUTO/I

sono comparsi

l'avv. CAPORALE ANGELO, per parte attrice

la dott.ssa Monia Isolani Funzionaria dell'Ufficio V dell'USR Abruzzo, Ambito territoriale Teramo, del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA per delega della dott.ssa MOSCHELLA CLARA DIRIGENTE SCOLASTICO, per parte convenuta

le parti rilevano quanto segue:
chiedono di poter discutere la causa.

Il GI, rilevato che sussiste l'esigenza di estendere il contraddittorio ai potenziali controinteressati, pur non identificabili nominativamente ma destinati a poterlo essere una volta che si fosse proceduto all'inserimento della ricorrente nella prima fascia della classe di concorso indicata in ricorso per la scuola dell'infanzia,

dispone

la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del ricorso che precede e del presente verbale di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it> e sul sito dell'U.S.R. Abruzzo

<http://www.abruzzo.istruzione.it>, a cura della ricorrente entro giorni trenta da oggi.



Rinvia all'udienza del 13 settembre 2023, in modalità di trattazione scritta, assegnando alle parti costituite ed a quelle ulteriori che dovessero risultare costituite a seguito del provvedimento che precede il termine di giorni dieci prima dell'udienza per il deposito di note di trattazione scritta.

IL GIUDICE
dott. Giuseppe Marcheggiani




ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

L'Avv. Angelo CAPORALE del Foro di Teramo (n. 529, angelo.caporale@pec-avvocatiteramo.it; cf CPRNGL67R20A488G), in qualità di difensore di fiducia di **DI GIAMMATTEO Alessandra**, nata a Teramo il 25/06/1980 (C.F. DGMSLN80H65L103K), residente in Campli (TE) in L. Razza – Campovalano, nel proc. **n. 730/2021 RG Lav. Tribunale di Teramo**, ai sensi della vigente normativa

a t t e s t a

che le allegate copie informatiche del ricorso introduttivo e del verbale d'udienza del 05/04/2023, sono conformi ai corrispondenti documenti informatici presenti nel fascicolo telematico **n. 730/2021 RG Lav. Tribunale di Teramo**, dal quale sono stati estratti tramite accesso da remoto in data odierna.

Silvi Marina, 06/04/2023


Avv. Angelo CAPORALE